



# Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

## A.C. 4652 e abb.

Dossier n° 176 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
24 ottobre 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4652 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	7
Date:	
adozione quale testo base:	20 settembre 2017
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

### Contenuto

Il disegno di legge governativo, approvato dal Senato, delega il Governo alla revisione e al riordino della normativa relativa allo spettacolo; si compone di **7 articoli**.

L'**articolo 1** affida alla Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali: la promozione e il sostegno dello spettacolo; il riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo; il riconoscimento del valore delle professioni artistiche e la tutela dei lavoratori del settore; il riconoscimento dell'utilità sociale dello spettacolo.

L'**articolo 2** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti: al coordinamento e riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche; alla riforma della disciplina dei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "codice dello spettacolo".

L'**articolo 3** istituisce il Consiglio Superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo.

L'**articolo 4** incrementa la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), individuando le relative coperture.

L'**articolo 5** reca disposizioni volte ad estendere il cd "Art-Bonus" e a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, estendendo alle erogazioni in sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, il credito di imposta per le erogazioni liberali.

L'**articolo 6** stabilisce che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

L'**articolo 7** posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", novellando a tal fine l'articolo 24 del decreto-legge n. 113/2016.

In tal senso il contenuto del provvedimento non appare presentare profili problematici per quanto attiene la sua **omogeneità di contenuto** e la sua corrispondenza al titolo.

### Tipologia del provvedimento

Il provvedimento risulta dallo stralcio dell'articolo 34 dell'A.S. 2287 (disegno di legge di iniziativa governativa in materia di "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"), stralcio deliberato nella seduta del 6 ottobre 2016; è stato approvato dall'Assemblea del Senato il 20 settembre 2017, con assorbimento dell'A.S. 459 e dell'A.S. 1116; è collegato alla manovra di finanza pubblica. Alla Camera è stato abbinato alle proposte di legge C. 417, C. 454 C. 800, C. 964, C. 1102, C. 1702, C. 2989, C. 2861, C. 3636, C. 3842, C. 3931, C. 4086, C. 4520.

L'A.S. 2287 reca sia l'analisi tecnico-normativa (**ATN**) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**)

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 1 dell'articolo 2 individua quale oggetto della delega, tra le altre cose, il riordino delle disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2016. In proposito, si segnala che tale disposizione, finora non attuata, prevede l'adozione di uno o più **regolamenti di delegificazione** per la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. I regolamenti di delegificazione avrebbero dovuto essere adottati – anche se il termine è nella prassi inteso come ordinatorio - entro il 30 giugno 2017. La medesima disposizione di delegificazione è richiamata all'alinea del successivo comma 3.

*Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di espungere il riferimento a disposizioni regolamentari di delegificazione non effettivamente adottate, evitando così nel contempo una "rilegificazione" della materia.*

Tra i principi e criteri direttivi, il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 rimette a **decreti di natura non regolamentare** la determinazione dei criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo. I medesimi decreti sono richiamati anche all'alinea della lettera e) del successivo comma 4.

*In proposito, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica.*

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 prevede tra i parametri per il riparto del contributo statale alle fondazioni lirico-sinfoniche la "**revisione delle modalità di nomina** e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico" delle fondazioni.

*Al riguardo, si rileva che tale revisione non appare configurabile come parametro della ripartizione del contributo statale tra le fondazioni ma dovrebbe essere oggetto di uno specifico intervento normativo. Ciò in considerazione del fatto che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, a legislazione vigente (art. 11, co. 15 del decreto-legge n. 91 del 2013), sono nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo e non direttamente dalle fondazioni con modalità da loro stabilite.*

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All'articolo 2, il numero 4) della lettera b) del comma 2 individua tra le attribuzioni statali la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo ed **opere di giovani artisti** e compositori emergenti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013.

*In proposito si segnala che il citato articolo 7, comma 2, nel definire l'oggetto del credito di imposta istituito dal comma 1, fa riferimento non alle "opere di giovani artisti" ma più precisamente alle "opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti".*

Il numero 2) della lettera g) del comma 4 dell'articolo 2 indica quale principio e criterio direttivo di delega l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza; la successiva lettera l) fa invece riferimento all'introduzione di norme che disciplinino il rapporto di lavoro nello spettacolo.

*Al riguardo si rileva il carattere indeterminato delle disposizioni, che sembrano configurarsi come oggetti delle delega, piuttosto che come specifici principi e criteri direttivi.*

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il Governo, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e modificazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle **osservazioni del**

**Governo.**

*Al riguardo, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, si rileva che oggetto del "secondo parere" parlamentare deve essere comunque il testo dello schema di decreto legislativo nel suo complesso e non le osservazioni trasmesse dal Governo.*

Si segnala infine che l'articolo 3, comma 3, nell'individuare i componenti del nuovo Consiglio superiore dello spettacolo non specifica l'atto (quale ad esempio un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali) con il quale si procederà alla nomina.